Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

La verifica dei requisiti di commercialità alla luce dell'art.79 e il riflesso sul bilancio/rendiconto

A cura del rag. Mario Paolo Moiso

evidenza di alcune dimensioni degli enti di terzo settore (fonte Censimento ISTAT 2011):

- gli enti di tipo associativo, con entrate inferiori a € 60.000, rappresentano circa il 70% degli enti non profit in Italia;

- le entrate degli enti sopracitati rappresentano circa il 25% dell'indotto generale degli enti senza fini di lucro anche se questi stessi gestiscono il 70% del volontariato italiano.

TEST DI COMMERCIALITA'

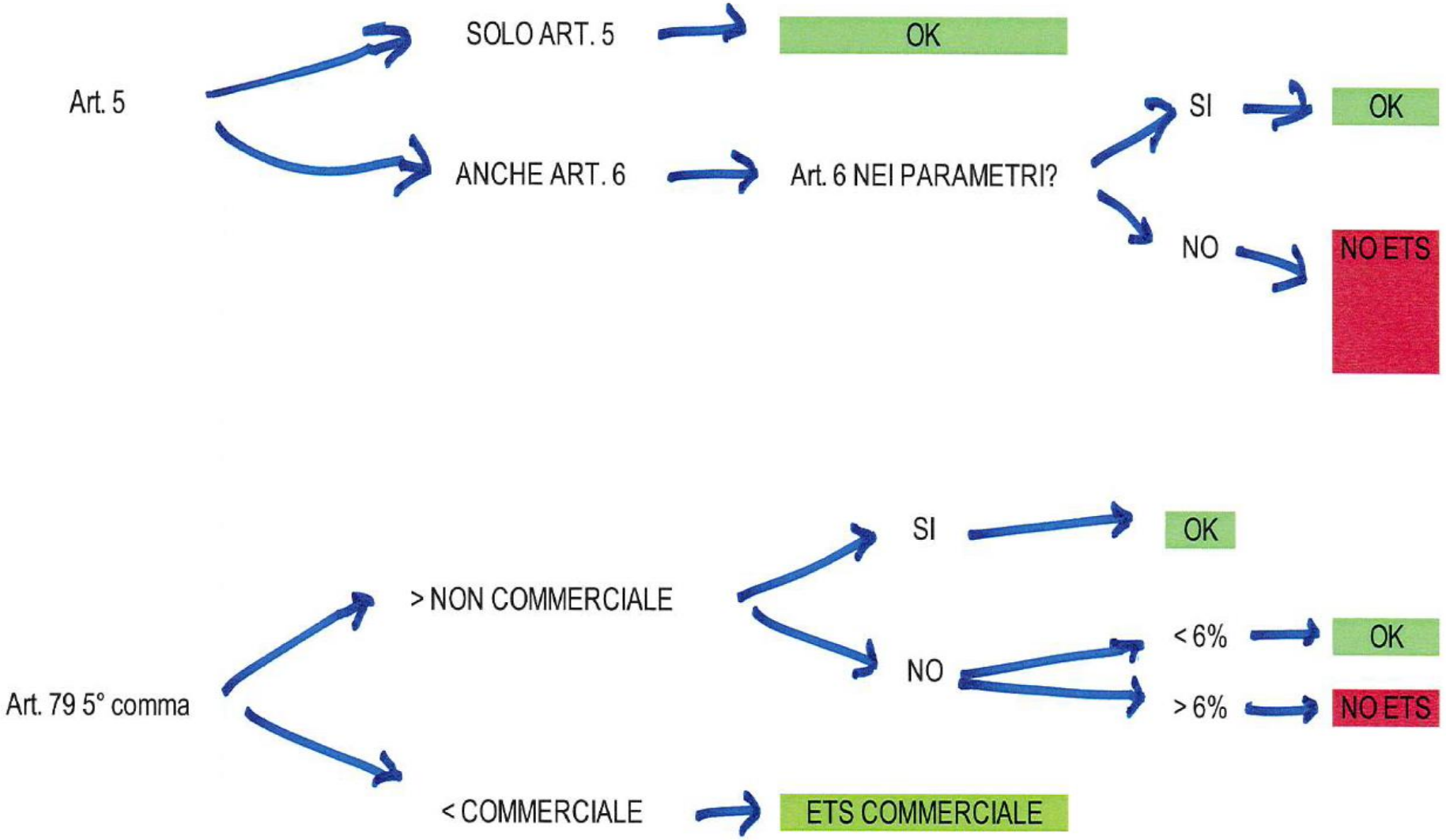

TEST COMMERCIALITA' e TEST FISCALITA'

1. Se l'ETS ha solo come attività esclusiva o principale senza scopo di lucro una di quelle dell'art. 5 è ETS non commerciale – art. 5 D.Lgs. 117/2017

TEST COMMERCIALITA' e TEST FISCALITA'

2. Se ETS ha come attività principale senza scopo di lucro una di quelle dell'art. 5 e attività secondaria di cui all'art. 6 secondo i parametri e nei limiti del Decreto 19/5/2021 n. 107 è ETS non commerciale – art. 6 D.Lgs. 117/2017

TEST COMMERCIALITA' e TEST FISCALITA'

3. Se ETS ha come attività principale senza scopo di lucro una di quelle dell'art. 5 e attività secondaria di cui all'art. 6 che eccede i parametri e i limiti del Decreto 19/5/2021 n. 107 dall'anno successivo NON è più ETS ma attenzione, nel computo si tiene conto anche dei costi figurativi – D. 19/5/2021 n. 107

TEST COMMERCIALITA' e TEST FISCALITA'

4. Se ETS NON ha come attività prevalente senza scopo di lucro una di quelle dell'art. 5 (salvo eccedenza del 6% per due esercizi) dall'anno successivo NON è più ETS non commerciale - art. 79 D.Lgs. 117/2017

Ulteriori problematiche - 1

ODV di piccole dimensioni e perdita qualifica di ente non commerciale - bozza testo integrazione art. 84 D.Lgs. 117/2017 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici)

Ulteriori problematiche - 2

Perché le Onlus non si stanno iscrivendo al RUNTS?

Ad oggi le prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie beneficiano di uno specifico regime di esenzione previsto dall'art. 10, comma 1, n. 27-ter) del D.P.R. n. 633/1972. L'esenzione trova applicazione, al ricorrere delle condizioni di legge, quando ad erogarle siano, tra gli altri soggetti previsti, le Onlus.

A seguito dell'autorizzazione UE sui nuovi regimi fiscali, introdotti dal CTS, tale regime di esenzione vedrà ristretto il suo ambito di applicazione, riferendosi ai soli "ETS non commerciali"

Ulteriori problematiche - 3

Artt. 84 e 85: IVA e attività di “Raccolta fondi”

si propone l’introduzione di:

a) un comma 1-bis all’art. 84 recante: “Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le attività di raccolta fondi di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi”;

b) un comma 6-bis all’art. 86 recante: “Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le attività di raccolta fondi di cui al comma 6 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi”.